

## **Disposizione tecnica di funzionamento n. 7 rev. 1 PCE**

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento della piattaforma dei conti energia a termine)

<b>Titolo</b>	<b>Criteri di definizione del CCT stimato</b>
Riferimenti normativi	Articolo 35, comma 35.1, lettera b), Articolo 38, comma 38.1, lettera b), Articolo 45, comma 45.1, Articolo 58, comma 58.2, Articolo 59, comma 59.1; ed Articolo 60, del Regolamento.

**In vigore dal 1° dicembre 2016**

Positivamente verificata dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas con determinazione del 5 aprile 2007

## 1. Premessa

L'Articolo 59, comma 59.1 del Regolamento prevede che ai fini del calcolo del saldo economico dei conti energia a termine le richieste di registrazione di transazioni in vendita riferite a conti energia in immissione non ancora confermate, ma già verificate congrue, le vendite nette registrate per i giorni per i quali non si è ancora svolto MGP e i programmi di prelievo riferiti a punti di offerta misti ovvero a punti di offerta in prelievo appartenenti alle zone virtuali estere, siano valorizzate al CCT stimato maggiorato dell'IVA e aumentato dell'uno per cento.

L'articolo 60 prevede che il GME calcola, per ciascun operatore, la capienza della garanzia finanziaria di ciascun mese come somma algebrica tra l'importo della fideiussione e il saldo economico dei conti energia calcolato ai sensi dell'Articolo 59.

L'articolo 58, comma 58.2 prevede che i criteri di definizione, le modalità e le tempistiche di aggiornamento del CCT stimato è definito dal GME nelle DTF.

L'Articolo 35, comma 35.1 e l'Articolo 38, comma 38.1 del Regolamento prevedono che ai fini del controllo di congruità la richiesta di registrazione, ovvero la conferma di registrazione, di una vendita riferita ad un conto energia in immissione sia valorizzata al CCT stimato maggiorato dell'IVA e aumentato dell'uno per cento.

L'Articolo 45, comma 45.1 del Regolamento prevede che ai fini del controllo di congruità le richieste di registrazione di programmi di prelievo, qualora si riferiscano a punti di offerta misti, ovvero a punti di offerta in prelievo appartenenti alle zone virtuali estere, siano valorizzate al CCT stimato maggiorato dell'IVA e aumentato dell'uno per cento, a titolo di penale.

## 2. Definizione del CCT stimato

Il valore del CCT stimato utilizzato ai fini dei controlli di congruità, della determinazione del saldo economico dei conti energia a termine e, quindi, della determinazione della capienza della garanzia finanziaria è fissato in misura uguale per tutti gli operatori e per tutti i periodi rilevanti.

Esso è calcolato considerando una stima del CCT, determinata secondo un modello quantitativo interno basato sull'analisi di dati storici, e verificando la coerenza rispetto allo scenario recente rappresentato dalla media dei CCT monetari realizzatisi nell'ultimo mese *rolling*. La formula per il calcolo del CCT stimato è la seguente:

$$CCT\ stimato_{g,h} = (CCT\ proxy_{g,h} \times \alpha) + [media(CCT_{m,h}) \times (1 - \alpha)]$$

dove

$CCT\ stimato_{g,h}$  = CCT stimato relativo al giorno g e all'ora h per cui si effettua la registrazione;

$CCT\ proxy_{g,h}$  = approssimazione del CCT modellizzato, relativo al giorno g e all'ora h per cui si effettua la registrazione;

$media(CCT_{m,h})$  = media dei CCT monetari realizzatisi nell'ultimo mese m rolling per l'ora h di riferimento;

$\alpha$  = fattore di ponderazione, pari a 0,85;

g = g-esimo giorno di cui si effettua la registrazione;

h = h-esima ora di cui si effettua la registrazione.

### 3. Aggiornamenti del CCT stimato

Il valore del CCT stimato del giorno di flusso g viene calcolato con cadenza giornaliera a partire dall'inizio dell'arco temporale di registrazione (g-60).

Verrà, quindi, reso noto agli operatori con cadenza giornaliera anticipata rispetto al giorno di applicazione nel calcolo dell'esposizione come indicato alla DTF4 PCE, mediante pubblicazione sulla piattaforma del dato risultante dall'equazione di cui al precedente Paragrafo 2.

### 4. CCT stimato per registrazioni riferite a punti di offerta misti e a punti di offerta in prelievo appartenenti a zone virtuali estere

Nel caso in cui si verificano condizioni di necessità, in deroga a quanto previsto al precedente paragrafo 2, il GME può prevedere un valore del CCT stimato diverso per i controlli di congruità delle richieste di registrazione di programmi riferiti a punti di offerta misti ovvero a punti di offerta in prelievo appartenenti alle zone virtuali estere.